



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 69 del 10/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ENTE SULLE MODALITA' DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI, REQUISITI D'ACCESSO E PROCEDURE SELETTIVE. PARZIALE MODIFICA.

Con atto del Presidente n. 217 del 27/12/2018 era stato approvato il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive al fine di recepire le diverse disposizioni che negli anni hanno integrato o modificato la disciplina dei concorsi ed in generale delle procedure selettive.

A seguito delle disposizioni intervenute a seguito dell'emergenza sanitaria in atto (D.L. 34/2020, Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno 2020), che contengono sia norme di indirizzo riguardanti la semplificazione delle procedure concorsuali applicabili dagli enti locali nell'ambito della propria autonomia regolamentare, che prescrizioni obbligatoriamente applicabili quali misure di prevenzione per contrastare la diffusione del virus COVID-19, con atto del Presidente n. 58 del 11/6/2020 si era provveduto alla modifica del Regolamento di cui all'oggetto.

A seguito di alcune pronunce giurisprudenziali ed in particolare per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n.3975 del 21/4/2020 pubblicata in data 22/06/2020 la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la conoscenza della lingua inglese, la cui verifica in sede di procedura concorsuale è obbligatoria per effetto dell'art. 37 del D.Lgs. 165/2001, può essere considerata come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione.

Per effetto inoltre della recente sentenza del TAR Lecce n. 615 del 26/5/2020 pubblicata in data 15/06/2020, stabilire un limite dei 40 anni d'età per la partecipazione ai pubblici concorsi senza considerare le effettive condizioni fisiche dei candidati può apparire discriminatorio ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva UE 27/11/2000 n. 78 come recepita con D.Lgs. 216/2003.

Le materie oggetto del presente regolamento rientrano nelle materie disciplinate dall'art. 89 del T.U.E.L. e pertanto nell'alveo dell'autonomia regolamentare di competenza dell'organo esecutivo in quanto attinenti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Le modifiche al regolamento di cui all'oggetto sono coerenti con i principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ai quali l'ente locale si deve ispirare.

Si precisa che il campo di applicazione del presente regolamento riguarda l'accesso ai profili professionali ascrivibili alle "categorie" e che, per quanto attiene all'accesso alla qualifica dirigenziale, si rinvia all'apposito Regolamento-stralcio approvato con D.G. n. 244 del 28.6.2011, ferma restando l'applicazione delle prescrizioni contenute nelle disposizioni o ordinanze cogenti in materia di emergenza sanitaria.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Area amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di apportare le seguenti modifiche al "Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive":

ART. 6 C.1 lettera b)

Requisiti generali per la costituzione dei rapporti di lavoro

1. Per la costituzione di rapporti individuali di lavoro sono richiesti i seguenti requisiti generali:

b) età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando. Eventuali ulteriori deroghe al limite massimo di età definite ai sensi del presente regolamento possono essere motivatamente disposte nell'ambito del relativo avviso di selezione. Per l'ammissione ai concorsi per la costituzione di rapporti a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro il limite massimo d'età è fissato in trentadue anni con esclusione di qualsiasi elevazione.

In sostituzione di quanto precedentemente previsto.

ART. 8 C.1

Prove selettive

1. La selezione consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere nonché l'effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni nell'ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente nell'organizzazione provinciale. Le prove devono valutare sia le dovute conoscenze teoriche di base e specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico- professionale, sia la sfera attitudinale che i principali aspetti relativi alle capacità personali, ai comportamenti organizzativi ed alle motivazioni. La conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse necessarie per l'espletamento della professionalità richiesta e la conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere potrà essere accertata come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame oppure come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. In questa ultima ipotesi l'accertamento di tali requisiti di partecipazione verrà effettuato nel corso della procedura concorsuale secondo quanto prescritto nel bando di concorso o nell'avviso di selezione.

In sostituzione di quanto precedentemente previsto.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)